



Condizioni relative al servizio di Firma Elettronica Avanzata Remota

1. Premesse

MilanoRoma S.r.l. con sede legale in Largo Adua, 1 - 24128 Bergamo Capitale sociale € 10.400,00 i.v. iscritta al registro delle imprese di Milano n. 05893401009 (di seguito "MilanoRoma") nell'ambito delle iniziative volte ad innovare ed a migliorare l'efficienza dei propri processi ha introdotto una nuova modalità di firma dei documenti relativi ai rapporti contrattuali basata su una soluzione informatica che consente di sottoscrivere tali documenti in formato elettronico, con l'obiettivo di ridurre e, ove possibile, eliminare nel corso del tempo l'uso della carta. La sottoscrizione dei predetti documenti avviene mediante l'utilizzo della firma elettronica avanzata in modalità remota (di seguito, "FEA Remota"), che consiste in un processo informatico nel quale il firmatario viene identificato dal servizio e autorizza l'apposizione della firma tramite un meccanismo di sicurezza. Il documento recante la sottoscrizione con la FEA Remota del firmatario viene memorizzato attraverso un programma informatico e sigillato tramite apposizione della firma digitale di MilanoRoma S.r.l. (di seguito "MilanoRoma"), che rende immodificabile il documento così sottoscritto. La firma e l'intero servizio di FEA Remota (di seguito, "Servizio") sono resi disponibili al firmatario da MilanoRoma, ai sensi dell'art. 55, comma 2, lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.02.2013, "Decreto Regole Tecniche". MilanoRoma si è rivolta ad una primaria società informatica che - ai sensi dell'art. 55, comma 2, lett. b) del Decreto Regole Tecniche - realizza la soluzione di firma con valore di firma elettronica avanzata e che dispone altresì della qualifica di Certification Authority ai sensi della normativa vigente.

2. Definizioni

Ai fini delle presenti condizioni come *infradefinite*, si intendono qui integralmente riportate e trascritte le definizioni contenute nel D. Lgs. n. 82 del 2005 e s.m.i. (di seguito "Codice dell'Amministrazione Digitale" o "CAD"), nonché quelle di cui al Decreto Regole Tecniche.

3. Soggetto erogatore

Il Servizio viene fornito da MilanoRoma che, ai sensi dell'art. 55, comma 2, lett. a) del Decreto Regole Tecniche, eroga il suddetto servizio, nell'ambito dei rapporti intrattenuti con i propri lavoratori, collaboratori, fornitori e con soggetti terzi.

4. Oggetto del Servizio (DPCM 22-02-2013, art. 56 comma 1)

Le presenti condizioni (le "Condizioni") disciplinano l'erogazione gratuita e facoltativa di una FEA Remota da parte di MilanoRoma ai propri lavoratori, collaboratori, fornitori e soggetti terzi (di seguito "Firmatario").

Ai sensi della vigente normativa italiana ed europea qui applicabile, ed in particolare dell'art. 56 co.1 del Decreto Regole Tecniche, una firma elettronica si configura come FEA Remota allorché la stessa è ottenuta mediante un processo che garantisca:

- a) l'identificazione del firmatario del documento;
- b) la connessione univoca della firma al firmatario;
- c) il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, ivi inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma medesima;
- d) la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma;
- e) la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto;
- f) l'individuazione del soggetto erogatore di cui all'art. 55, comma 2, lettera a);
- g) l'assenza di qualunque elemento nell'oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati;
- h) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto.

Il documento sottoscritto con il Servizio di FEA Remota, formato nel rispetto delle sopracitate regole tecniche contenute nel Decreto Regole Tecniche, garantisce pertanto l'identità del Firmatario nonché l'integrità e l'immodificabilità del documento.

Il documento così sottoscritto acquisisce in tal modo l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2702 del codice civile. Il sistema di FEA Remota e le tecnologie utilizzate per tale sistema sono descritte nell'art. 6 delle presenti Condizioni nonché pubblicate sul sito <http://fea.milanoroma.net/>.

5. Attivazione del servizio -Identificazione dell'utente -Dichiarazione di accettazione all'utilizzo della Firma Elettronica Avanzata Remota (DPCM 22-02-2013 art. 57 comma 1, lettere a), b), c)

MilanoRoma S.r.l. Sede Legale: L.go Adua, 1 24100 Bergamo
Sede Amministrativa: Via Tito Speri, 1 - Tel. 02-45507.1
P.iva 05893401009



L'attivazione del Servizio è subordinata all'adesione del Firmatario tramite sottoscrizione del Modulo di adesione allegato sub "A".

Questi dovrà essere preliminarmente identificato da MilanoRoma che, prima dell'adesione al servizio di FEA Remota, esegue l'identificazione mediante un documento d'identità in corso di validità.

Tale identificazione è propedeutica all'erogazione della FEA Remota.

L'utilizzo della FEA Remota è possibile solo dopo che il Firmatario ha accettato le Condizioni sottoscrivendo l'apposito Modulo di adesione al servizio qui allegato sub "A". Al Firmatario, accettando le presenti Condizioni, verrà erogata, in conformità alle Condizioni, una FEA Remota per la sottoscrizione ed esecuzione di tutta la documentazione contrattuale inerente il rapporto con MilanoRoma (ad es: cessione dei diritti opere musicali, cessione licenze master, etc). MilanoRoma individuerà di volta in volta, la documentazione che ritiene sottoscrivibile mediante la soluzione di FEA Remota qui descritta.

MilanoRoma è tenuta a conservare per almeno venti anni copia del suddetto documento di riconoscimento del Firmatario e delle presenti Condizioni e del Modulo di adesione allegato sub "A" sottoscritto dal Firmatario ed ogni altra informazione atta a dimostrare l'ottemperanza a quanto previsto all'art. 56, comma 1, del Decreto Regole Tecniche, garantendone la disponibilità, integrità, leggibilità e autenticità.

MilanoRoma è tenuta inoltre fornire liberamente e gratuitamente copia delle presenti Condizioni e del Modulo di adesione allegato sub "A" sottoscritto dal Firmatario e di ogni altra informazione atta a dimostrare l'ottemperanza a quanto previsto all'art. 56, comma 1 al Firmatario su richiesta di questo, nei termini previsti al successivo art. 10 delle presenti Condizioni.

6. Descrizione del sistema di Firma Elettronica Avanzata e delle tecnologie utilizzate.

(DPCM 22-02-2013, art. 56 comma 1 e art. 57 comma 1, lettere e), f)

Il Servizio è stato sviluppato per soddisfare i requisiti legali delle firme elettroniche, ivi inclusa la FEA Remota. La FEA Remota è un processo che deve essere conforme a quanto disposto dal Titolo V del citato Decreto Regole Tecniche, dedicato specificatamente alla FEA Remota.

La soluzione di Digital Transaction Management offerta dal Servizio adottato da MilanoRoma si può configurare agevolmente come FEA Remota dal pieno valore legale con l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile poiché:

- a. prima di sottoporre la firma, il Firmatario riceve su un secondo canale di comunicazione un codice univoco da inserire per apporre la firma elettronica. Il codice univoco o One Time Password viene comunicato al Firmatario attraverso il canale SMS sul suo numero di cellulare;
- b. per ogni documento, il Servizio genera automaticamente e memorizza, la storia completa di ogni invio, visualizzazione, stampa, firma, o azione di rigetto/rifiuto compiuta dal firmatario. Queste informazioni vengono registrate all'interno del "Certificato di Completamento" che viene generato per ogni transazione, garantendo l'associazione univoca del firmatario al documento;
- c. grazie al "Certificato di Completamento", in qualsiasi momento sarà possibile verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma;
- d. al termine della procedura di firma, tutti i firmatari ricevono una notifica via e-mail contenente una copia del documento sottoscritto. Sarà comunque sempre possibile richiedere a MilanoRoma copia di tale documento;
- e. in fase di elaborazione del documento sui sistemi, viene eliminata qualsiasi macro eventualmente presente al suo interno, al fine di garantire l'assenza di qualunque elemento nell'oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati;
- f. la connessione univoca della firma al documento sottoscritto viene assicurata del "Certificato di Completamento", che include al suo interno l'impronta del documento oggetto di sottoscrizione.

L'identificazione del firmatario, che MilanoRoma dovrà porre in essere, sarà garantita dalle modalità operative di identificazione descritte al precedente art. 5.

Si rimanda al documento *Allegato sub "C" – Tecnologia FEA Remota* per una descrizione approfondita delle tecnologie utilizzate dal Servizio.

Le informazioni relative alle caratteristiche del servizio di FEA ed alle tecnologie su cui questo si basa sono pubblicate anche sul sito internet <http://fea.milanoroma.net/>

7. Rinuncia al Servizio FEA.

(DPCM 22-02-2013, art. 56 comma 1 e art. 57 comma 1, lettera h)

Il Firmatario può revocare, in qualsiasi momento, il consenso all'uso della firma elettronica avanzata remota e preferire quella tradizionale su carta per determinati contratti, chiedendo a MilanoRoma di firmare con firma autografa il documento che gli è stato sottoposto. Nel caso in cui il Firmatario volesse revocare definitivamente



la possibilità di utilizzare la FEA Remota potrà richiederlo a MilanoRoma scrivendo all'indirizzo info@milanoroma.net

8. Copertura assicurativa.

(DPCM 22-02-2013, art. 57 comma 2)

Al fine di proteggere i soggetti a cui è stata erogata la FEA Remota e i terzi da eventuali danni cagionati da inadeguate soluzioni tecniche, MilanoRoma è coperta da uno specifico contratto di assicurazione per la responsabilità civile, conforme a quanto previsto dall'art. 57 co. 2 del Decreto Regole Tecniche.

9. Limiti d'uso della Firma Elettronica Avanzata

(DPCM 22-02-2013, art. 60 comma 1)

La Legge dispone che la FEA Remota possa essere utilizzata solo per i rapporti giuridici che intercorrono tra il Firmatario ed il soggetto erogatore (di cui al punto 3) della soluzione di firma elettronica avanzata.

10. Modalità attraverso cui i Collaboratori possono richiedere copia gratuita del Modulo di adesione, da essi sottoscritto, al servizio di Firma Elettronica Avanzata.

(DPCM 22-02-2013, art. 57 comma 1 lett. D))

Il Firmatario può richiedere, gratuitamente a MilanoRoma, copia cartacea del Modulo di adesione al servizio FEA Remota scrivendo all'indirizzo info@milanoroma.net.

11. Servizio di assistenza

Per ogni ulteriore informazione, è, comunque, possibile contattare MilanoRoma al seguente indirizzo: info@milanoroma.net.

12. Limitazioni di responsabilità di MilanoRoma

MilanoRoma non sarà responsabile per la mancata o non corretta esecuzione degli obblighi sul Firmatario incombenti, in tutti i casi in cui il mancato o non corretto adempimento sia dovuto a cause non imputabili, quali, a titolo meramente esemplificativo: caso fortuito, forza maggiore, calamità naturali, eventi bellici, furti, interventi dell'autorità. MilanoRoma non assume inoltre alcuna responsabilità per ogni abuso relativo alla veridicità di tutti i documenti di riconoscimento e dati personali comunicati in occasione della adesione al servizio e di ogni altra variazione dovesse intervenire successivamente ove non opportunamente comunicata.

13. Foro Competente

Per la risoluzione delle controversie relative all'interpretazione delle presenti Condizioni, nonché all'esecuzione del servizio di FEA, si individua quale Foro Esclusivo quello di Milano (MI).

14. Informativa Privacy

Con l'accettazione delle presenti Condizioni, il Firmatario conferma a MilanoRoma il consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati forniti e riguardanti la sua persona e da atto di essere stato adeguatamente informato circa le finalità del suddetto trattamento nonché dei diritti sanciti dal Regolamento UE n. 2016/679 a tutela della riservatezza dei suoi dati personali, come da informativa prevista dall'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, allegata alle presenti Condizioni sub "B":

15. Norme di legge.

Per quanto non espressamente previsto all'interno delle presenti Condizioni si rinvia alla normativa italiana ed europea vigente in materia.